



Ministero della cultura

SEGRETARIATO REGIONALE DEL MINISTERO DELLA CULTURA PER IL LAZIO

LA COMMISSIONE REGIONALE PER IL PATRIMONIO CULTURALE DEL LAZIO

VISTA l'istanza trasmessa in data 05.03.2024 da "*ASP Istituto Romano di San Michele*", Azienda Pubblica di Servizi alla Persona, acquisita agli atti del Segretariato Regionale del MiC per il Lazio in pari data, prot. n. 1781, e diretta a richiedere, ai sensi dell'art 57 bis del D. Lgs. n. 42/2004 ss.mm.ii e del D.P.R. 296/2005, l'autorizzazione alla concessione in locazione dell'unità immobiliare sita in Roma, Piazza della Repubblica nn. 40/41 - Via delle Terme di Diocleziano nn. 38/39, distinta in N.C.E.U. al Foglio 481 – particella n. 18 sub 525, particella n. 23 sub 502 e particella n. 24 sub 507;

VISTO che la predetta unità immobiliare è stata dichiarata dal Ministero della Cultura, ai sensi dell'art.10 del D. Lgs. n. 42/2004, di interesse particolarmente importante con D.M. del 30.05.1950 (vincolo architettonico) e D.M. del 06.09.2000 (vincolo archeologico);

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 15, co. 1 del D.P.R. n. 296/2005 gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché gli oneri di qualsiasi natura gravanti sugli immobili sono a carico del concessionario;

CONSIDERATO che l'art. 5, co. 3 del D.P.R. n. 296/2005 vieta la sub-concessione, pena la revoca della stessa concessione;

ACQUISITO il parere della Soprintendenza Speciale archeologia, belle arti e paesaggio di Roma che, con nota del 10.07.2024, prot. n. 5762, ha comunicato che nulla osta alla concessione *de quo*;

ACQUISITO il parere di approvazione della Commissione regionale per il patrimonio culturale del Lazio, ai sensi del combinato disposto dell'art. 47, co. 2, lett. e) del D.P.C.M. n. 169 del 02 dicembre 2019 e dell'art. 41, co. 7, del D.P.C.M. n. 57 del 15 marzo 2024, in sede di riunione decisoria avvenuta in data 15.07.2024, come da relativo verbale del 16.07.2024, prot. n. 5975, alla richiesta acquisita agli atti in data 05.03.2024, prot. n. 1781, trasmessa da "*ASP Istituto Romano di San Michele*", Azienda Pubblica di Servizi alla Persona, e relativa all'autorizzazione alla concessione in locazione dell'unità immobiliare sita in Roma, Piazza della Repubblica nn. 40/41 - Via delle Terme di Diocleziano nn. 38/39, identificata in N.C.E.U. al Foglio 481 – particella n. 18 sub 525, particella n. 23 sub 502 e particella n. 24 sub 507;

CONSIDERATO che la concessione in esame obbliga a non mutare la destinazione d'uso dei beni;

CONSIDERATO che "*ASP Istituto Romano di San Michele*", Azienda Pubblica di Servizi alla Persona, vigila che l'utilizzazione del bene in esame sia strettamente legata alle attività che motivano la concessione;

VISTA la Legge n. 410/2001 e ss.mm.ii.;

VISTI gli obblighi di vigilanza di cui al D.P.R. 13.07.1998, n. 367, previsti dall'art. 15, co. 3 del D.P.R. n. 296/2005:

AUTORIZZA

"*ASP Istituto Romano di San Michele*", Azienda Pubblica di Servizi alla Persona, alla stipula della concessione, ai sensi del D.P.R. 13 settembre 2005, n. 296 e degli artt. 57 bis e 106, co. 2 bis del D. Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii., dell'unità immobiliare sita in Roma, Piazza della Repubblica nn. 40/41 - Via delle Terme di Diocleziano nn. 38/39, identificata in N.C.E.U. al foglio 481 – particella n. 18 sub 525, particella n. 23 sub 502 e particella n. 24 sub 507.

In particolare si richiamano le misure prescrittive, alle quali i proprietari, possessori e detentori a qualsiasi titolo dell'unità immobiliare in oggetto o di porzioni di essa dovranno obbligatoriamente attenersi, di cui alla nota del 10.07.2024, prot. n. 5762, con la quale la Soprintendenza Speciale archeologia, belle arti e paesaggio di Roma ha espresso parere favorevole alla concessione in locazione dell'unità immobiliare di cui alla richiamata istanza a condizione che: "*l'immobile non venga destinato ad usi, anche a carattere temporaneo, non compatibili con il carattere storico artistico o tali da recare pregiudizio alla sua conservazione. Si ribadisce con l'occasione che la proprietà e/o il concessionario con delega della proprietà deve in ogni caso adempiere a quanto contenuto nel D. Lgs. n. 42/2004 e che qualsiasi opera da eseguire sulla parte sull'immobile sottoposta a tutela dovrà essere preventivamente autorizzata da questo Ufficio, ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. n. 42/2004. Inoltre, la presente autorizzazione non costituisce legittimità dello stato dei luoghi*".

La presente autorizzazione, con le misure prescritte per la tutela dell'unità immobiliare in oggetto o di porzione di essa, diviene parte integrante dell'atto di concessione autorizzato.

Quanto sopra sotto comminatoria delle sanzioni penali di cui all'art. 733 C.P. e Legge 01.03.1975, n. 44, Legge 28.02.1985, n. 47, Legge n. 724/94 e D. Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.

Si rimane in attesa della trasmissione dell'atto definitivo relativo alla concessione come previsto dall'art. 57 bis, co. 2 del d.lgs.vo n. 42/2004 e ss.mm.ii.

La presente autorizzazione, rilasciata per quanto di propria competenza, non costituisce avallo dell'attuale stato dei luoghi ed in particolare per quanto riguarda l'agibilità dell'unità immobiliare in oggetto o di porzioni di essa oggetto della concessione e l'ottemperanza alle norme di sicurezza.

IL SEGRETARIO REGIONALE
Presidente della Commissione regionale
per il patrimonio culturale del Lazio
(dott. Leonardo Nardella)